

CONVENZIONE DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

PROT. N. EA 8015
DATA 28/01/15

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge

TRA

- Consorzio API Fidi, con sede legale in Napoli, in Via Toledo n. 16, , Codice Fiscale 06811190633, e numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Napoli 524292, iscritto al n. 30956 dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 comma 1 del T.U.B. (apposita sezione di cui all'art. 155 comma 4 del T.U.B.), in persona del suo legale rappresentante Dott. Bruno Turrà, in seguito denominato anche "Confidi" *anche degli Agenti e Mediatori Creditizi Usciret Giovanni E Turra*

E

- Società CASH FLOW S.R.L. con sede in NAPOLI Prov. NA Via G. PORZIO - C.D. ISOLA A13 n. 1 partita iva 07888020638 c.f. 07888020638 telefono 081/7825762, fax 081/49328609, email cashflow@pec.cashflow srl.com regolarmente iscritto al n. 1113 dell'Organismo Agenti e mediatori creditizi (in sigla OAM), in persona del legale rappresentante GIOVANNI DE BELCUS in seguito denominato anche "Mediatore"

PREMESSO CHE

- Consorzio API Fidi è un Confidi operante nel settore del credito alle imprese con particolare riferimento alle garanzie collettive fidi e alle fideiussioni finanziarie;
- Consorzio API Fidi ha interesse alla propria espansione commerciale e per raggiungere tale obiettivo ha intenzione di collaborare con Mediatori Creditizi;
- Il Mediatore dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della propria attività, secondo le previsioni dell'Organismo di controllo;
- Il Mediatore dichiara di aver interesse alla promozione dei prodotti e dei servizi finanziari rivolti alle imprese tramite Consorzio API Fidi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Effetti della Convenzione

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La presente convenzione costituisce regolamentazione unica ed integrale dell'accordo tra le parti. Ogni eventuale modifica o integrazione dovrà essere redatta in forma scritta.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione, il Confidi conferisce al Mediatore l'incarico di collocare presso la propria clientela i prodotti ed i servizi richiamati nell'allegato economico e nelle relative schede di dettaglio che il Confidi si riserva di poter modificare liberamente, dandone preavviso scritto al mediatore.

Art. 3 - Rappresentanza ed Esclusiva

Il Mediatore potrà svolgere la sua opera liberamente e senza alcun vincolo.

I rapporti convenzionali istaurati con il presente accordo non conferiscono al Mediatore alcun potere di rappresentanza,

né alcun diritto di esclusiva nei confronti ed in favore dell'una o dell'altra parte.

Per effetto di ciò, il presente accordo deve intendersi efficace relativamente ad ogni singola proposta di finanziamento che il Mediatore proporrà al Confidi e non come incarico stabile di collaborazione.

Art. 4 – Modalità Operative

Il Mediatore provvederà di volta in volta, a propria discrezione e a proprio insindacabile giudizio, ad acquisire il nominativo del soggetto richiedente uno dei prodotti o servizi di cui all'allegato economico, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196). A tal fine, il Mediatore si impegna a rilasciare ai clienti segnalati l'informativa (ex art. 13 Codice sulla Privacy) che il Confidi provvederà a fornire, raccogliendo la sottoscrizione da parte degli interessati del consenso al trattamento dei dati personali. In difetto di quanto sopra, il Confidi non potrà dare corso alla relativa istruttoria.

Il mediatore si occuperà della raccolta di documentazione, della prima istruttoria e dell'inoltro al Confidi delle richieste dei soggetti segnalati secondo le procedure operative definite dal Confidi stesso. A tal fine, il Mediatore s'impegna a far sottoscrivere al cliente la documentazione che il Confidi metterà a disposizione dello stesso Mediatore, anche on line, inerente gli avvisi sulle principali norme di trasparenza, i fogli informativi analitici previsti dalla disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, nonché la documentazione idonea ad assolvere agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio e da quanto ritenuto utili o necessario dal Confidi stesso.

Il Confidi comunicherà tempestivamente al Mediatore l'esito in ordine alla pervenuta richiesta di finanziamento o di servizio non appena a sua conoscenza, mentre è diritto del Mediatore richiedere in ogni momento al Confidi notizie circa ciascuna richiesta.

Art. 5 - Corrispettivi

Il Confidi riconoscerà al Mediatore una provvigione a titolo di compenso per le prestazioni rese. Il diritto alla provvigione maturerà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- integrale erogazione del finanziamento, salvo il caso di mutui a S.A.L.;
- effettivo incasso da parte del confidi delle commissioni gestionali di garanzia e delle eventuali commissioni di mediazione riportate nell'ordine di bonifico trasmesso dal Confidi all'ente erogante;
- ricezione da parte del Confidi di tutti i documenti bancari sottoscritti dal cliente.

Il Mediatore espressamente esonera il Confidi da ogni responsabilità in caso di mancato buon fine della richiesta segnalata, dipendendo l'esito della stessa dalla discrezionalità degli istituti eroganti convenzionati. Nulla, dunque, sarà riconosciuto, per nessun titolo o causale, dal Confidi al Mediatore in caso di mancato buon fine della richiesta segnalata. La misura della provvigione, nonché i criteri e le modalità di calcolo e di liquidazione, sono riportate nell'allegato economico alla presente convenzione.

La provvigione si intende lorda e onnicomprensiva della ritenuta di acconto e di altri oneri fiscali e/o contributivi.

Il pagamento della provvigione avverrà entro l'ultimo giorno del mese in cui matura il diritto.

Contestualmente al saldo, il Mediatore provvederà a trasmettere al Confidi regolare fattura.

Il Confidi si riserva il diritto di modificare la misura della provvigione, con un preavviso di 30 giorni, inviando al Mediatore un nuovo allegato economico. In caso di disaccordo sulle modifiche introdotte il Mediatore ha diritto di recedere dal contratto e continuerà a godere delle pregresse condizioni sino alla scadenza del preavviso previsto all'art. 6.

Il Mediatore si impegna a percepire la provvigione solo dal Confidi nel caso in cui si opti per l'ordine di bonifico unificato, per cui non potrà percepire dal cliente segnalato nessuna somma per le attività (di assistenza, di consulenza, ecc..) direttamente collegabili alla suddetta pratica di finanziamento.

Qualora le commissioni di mediazione non fossero riportate nell'ordine di bonifico il mediatore si impegna a richiedere al cliente

solo ed esclusivamente quanto pattuito da mandato sottoscritto dal cliente, e ad ogni modo non al di sopra di quanto previsto da eventuale apposita convenzione sottoscritta dal mediatore con l'ente erogante, o, in estrema ipotesi, secondo quanto previsto da Bancad'Italia relativamente ai tassi soglia.

Ove si verificasse tale evenienza, la presente convenzione si intende immediatamente risolta. A tali rapporti, il Confidi resterà estranea e nessuna responsabilità potrà essergli accollata.

Il Mediatore sopporta tutte le spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività della presente convenzione, e non potrà richiedere alcuna somma a tale titolo né al Confidi, né tanto meno al cliente segnalato.

Art. 6 – Durata della Convenzione

La presente convenzione è a tempo indeterminato. Entrambe le parti potranno recedere in qualunque momento con preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi per iscritto a mezzo raccomandata o equipollente.

In questo caso, il Mediatore si impegna a restituire tutto il materiale in suo possesso, mentre tutte le richieste presentate durante la vigenza della convenzione verranno comunque istruite ed in caso di buon fine si applicherà l'art. 5.

Art. 7 – Adempimenti in materia di Privacy

In relazione alle rispettive attività, il Confidi e il Mediatore si impegnano ad adempiere, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, a tutte le disposizioni previste dalla normativa sulla privacy e, conseguentemente, si impegnano a trattare i dati personali dei quali verranno in possesso nel corso dell'esecuzione della convenzione stessa in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Con la sottoscrizione della presente convenzione entrambe le parti dichiarano di avere ricevuto l'informativa dovuta ai sensi della vigente normativa in tema di privacy.

Le parti, reciprocamente informate, dichiarano altresì di rilasciare il consenso per il trattamento, la comunicazione e diffusione a terzi dei rispettivi dati relativi alla presente convenzione, in conformità alle disposizioni della legge citata.

Art. 8 – Adempimenti in materia di Antiriciclaggio

Il Mediatore dichiara di essere ricompreso fra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e, pertanto, assicura di attenersi scrupolosamente a tale normativa nell'entrare in rapporto con la clientela.

Per quanto concerne l'obbligo di adeguata verifica della clientela, il Mediatore indicherà al Confidi i nominativi, con i relativi "specimen di firma", dei dipendenti e dei collaboratori autorizzati a sottoscrivere i moduli firmati dal cliente.

Per quanto concerne l'obbligo di registrazione, il Mediatore si impegna a trasmettere al Confidi, immediatamente o comunque entro trenta giorni dalla loro acquisizione, le informazioni, i dati e la documentazione acquisita relativa all'operazione di finanziamento. A tal fine, il Mediatore si impegna ad utilizzare, al momento dell'entrata in relazione con la clientela, gli appositi moduli forniti dal Confidi.

Il Mediatore consente fin d'ora al Confidi di effettuare verifiche e controlli al fine di accertare l'applicazione della normativa sopracitata.

Art. 9 – Responsabilità Amministrativa degli Enti e Codice Etico

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.231 dell'08 Giugno 2001 in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il "Decreto 231") il Mediatore dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla predetta normativa, dichiara inoltre di conoscere e voler operare nel rispetto del Codice Etico Consorzio API Fidi, ispirato a valori e principi di trasparenza, buona fede, correttezza, onestà, imparzialità, diligenza, rigore morale e professionale. Pertanto, il Mediatore dichiara fin d'ora di impegnarsi a rispettare tali regole di condotta che devono guidare tutti coloro che operano, collaborano ed agiscono con o per il Confidi.

Art. 10 - Legge applicabile e Foro competente


La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente del presente accordo, si conviene la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Le parti dichiarano che tutti gli articoli e le clausole del presente contratto sono stati fatti oggetto di attenta lettura, discussione e negoziazione per cui non si applicano gli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

Napoli, 22/07/2014

Il Mediatore


CASH FLOW S.R.L.


Sede Legale: Via G. Porzio C.D. Isola A73

Palazzo Le Gemme interno 311

80143 NAPOLI

Partita I.V.A. 07888020638

Il Confidi


Consorzio Api Fidi

VIA COLEDO, 18

80144 NAPOLI

C.F. 06811190633

Allegato 1

1. Commissioni di garanzia annuali su canale Artigiancassa

Finanziamenti M/L termine (una tantum in via anticipata)	1,20%
Affidamento a breve termine	1,20%
Le commissioni sono incrementate del 30% per tutte le posizioni non controgarantibili con Medio Credito Centrale;	
Le commissioni potranno, altresì, essere incrementate, in assenza di mediazione, previa richiesta scritta del Mediatore, in misura massima del 50% di quanto riportato in tabella;	
Alle commissioni riportate in tabella sono da aggiungere i seguenti importi:	
- Acquisizione quota fondo consortile: € 250,00	
- Commissione attivazione e gestione garanzia (una tantum): 1,00% dell'importo erogato;	
Il Confidi si riserva di poter chiedere al cliente un accantonamento a fondo rischi in misura massima del 5% di quanto erogato.	
Tale accantonamento sarà restituito al termine dell'impegno finanziario, previo regolare ammortamento del finanziamento concesso.	

2. Retrocessione Mediatore convenzionato su finanziamenti Artigiancassa

Finanziamenti M/L termine (una tantum in via anticipata)	0,60%
Affidamento a breve termine (ricorrente su eventuale rinnovi annuali e/o incrementi, previa gestione della posizione in essere)	0,60%
Eventuali modifiche alle retrocessioni saranno valutate singolarmente ed implementate previo accordo scritto tra le parti	

3. Commissioni di garanzia annuali su canale altre banche

COMMISSIONI DI GARANZIA		
Prodotto	Rating interno dell'azienda	
	B	A
Apertura di credito		
Autoliquidante	3,60%	3,00%
Acquisto scorte		
Finanziamento anni tre		
Finanziamento anni quattro		
Finanziamento anni cinque	5,00%	4,00%
Finanziamento anni sei		
Finanziamento anni sette		
Mutuo ipotecario anni dieci	3,50%	3,00%
Mutuo ipotecario anni quindici		
Credito di firma (fidejussioni bancarie commerciali)	3,00%	2,50%
Le commissioni sono incrementate del 30% per tutte le posizioni non controgarantibili con Medio Credito Centrale;		
Le commissioni potranno, altresì, essere incrementate, previa deroga del consiglio direttivo, in misura massima del 50% di quanto riportato in tabella;		
Le commissioni saranno corrisposte una tantum in via anticipata per tutta la durata del finanziamento ovvero, per le linee a breve, per il primo triennio. Per le linee a breve, le commissioni, previa deroga del consiglio direttivo, potranno essere annualizzate ma ad un costo maggiorato pari al 2% annuo.		
Per le linee a breve il Confidi si riserva di revocare anticipatamente la garanzia nel caso di:		
- peggioramento del rating bancario;		
- utilizzo del fido oltre l'accordato;		
Alle commissioni riportate in tabella sono da aggiungere i seguenti importi:		
- Acquisizione quota fondo consortile: € 250,00;		
- Eventuale accantonamento fondo rischi, così come dettagliato nell'ordine di bonifico allegato alla nota di prefattibilità sottoposta per accettazione al consorzio;		
- Saldo quota istruttoria: € 250,00.		
Qualora il finanziamento fosse estinto anticipatamente ovvero qualora la linea a breve fosse rinunciata o revocata il socio rinuncia alla restituzione del premio per le annualità non godute in quanto le commissioni corrisposte sono sinallagmatiche al rischio dell'intero periodo.		

4. Retrocessione Mediatore convenzionato su finanziamenti altre banche

Prodotto	Rating interno dell'azienda	
	B	A
Apertura di credito		
Autoliquidante	1,00%	1,00%
Acquisto scorte		
Finanziamento anni tre		
Finanziamento anni quattro		
Finanziamento anni cinque	1,00%	1,00%
Finanziamento anni sei		
Finanziamento anni sette		
Mutuo ipotecario anni dieci	1,00%	1,00%
Mutuo ipotecario anni quindici		
Credito di firma (fidejussioni bancarie commerciali)	1,00%	1,00%
Eventuali modifiche alle retrocessioni saranno valutate singolarmente ed implementate previo accordo scritto tra le parti		

5. Rappel mensile

In aggiunta a quanto riportato ai punti 2 e 4 del presente allegato il Confidi riconoscerà al mediatore convenzionato un rappel su base mensile come dettagliato nella tabella sottostante:	
Volume complessivo erogato nel mese su entrambi i canali	% retrocessione (calcolata sui volumi complessivi erogati)
Al raggiungimento di 1.000.000,00 €	0,50%
Al raggiungimento di 1.500.000,00 €	1,00%
Al raggiungimento di 2.000.000,00 €	1,50%

CASH FLOW S.R.L.
 Sede Legale: Via G. Porzio C.D. Isola A/3
 Palazzo Le Gemme interno 311
 80143 NAPOLI
 Partita I.V.A. 07888020638

Consorzio Api Fidi
 VIA TOLEDO, 16
 80134 NAPOLI
 C.F.: 06811190638

